

DELIBERA N. 98/04/CSP

**Esposto presentato dall'Associazione Politica Nazionale
Lista Marco Pannella (simbolo Lista Bonino) nei confronti
della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a.
per la presunta violazione dell'articolo 5, della legge 22
febbraio 2000, n. 28
(Rai Tre — " Ballarò ")
(10 aprile - 1 giugno 2004)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 3 giugno 2004;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 4;

VISTO il provvedimento recante "*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia prevista per i giorni 12 e 13 giugno 2004*", approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 7 aprile 2004 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 91 del 19 aprile 2004;

VISTA la propria delibera n. 58/04/CSP del 14 aprile 2003, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo per i giorni 12 e 13 giugno 2004*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 91 del 19 aprile 2004;

VISTO l'esposto a firma dell'On. Marco Pannella, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella (simbolo Lista Bonino), pervenuto in data 1 ° giugno 2004 (prot. n. 227/EE/04/NA), nel quale si assume la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., in quanto nel programma informativo "*Ballarò*", irradiato dall'emittente televisiva nazionale Rai Tre, nelle edizioni dal 10 aprile al 1 ° giugno 2004, si sostiene la squilibrata presenza degli esponenti della Lista denunciante a vantaggio di determinate forze politiche, in quanto nelle sei puntate, che hanno trattato di temi di carattere politico, attraverso l'esposizione delle opinioni degli

esponenti delle forze politiche invitati a partecipare, la posizione della Lista Bonino, in relazione a temi di attualità di rilevante interesse politico ed elettorale, è stata rappresentata una sola volta, nella puntata del 25 maggio 2004;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. in relazione all'esposto in oggetto su richiesta del *Dipartimento Garanzie e Contenzioso – Ufficio Garanzie* dell'Autorità (nota in data 1 giugno 2004, prot. n. 229/EE/04/NA), pervenute in data 3 giugno 2004 (prot. n. 250/EE/04/NA), nelle quali la concessionaria pubblica, oltre che eccepire, in via preliminare, l'incompetenza dell'Ufficio che ha avviato il procedimento, l'improcedibilità dell'azione accertativa e sanzionatoria e l'inammissibilità della denuncia, nel merito rileva, in particolare, che:

1. la Lista denunciante sostiene che il programma in questione ha natura di "comunicazione politica" e non di approfondimento informativo: tale assunto va censurato, in quanto la stessa Autorità, con propria delibera n. 85/04/CSP del 25 - 27 maggio 2004, ha stabilito che detta trasmissione rientra tra i programmi di approfondimento informativo, il quale va valutato complessivamente, al fine di verificare l'effettiva garanzia della presenza equilibrata dei soggetti politici che partecipano alle elezioni;
2. come risulta *per tabular*, e dalle motivazioni a sostegno delle memorie difensive prodotte per l'esposto nei confronti di "Primo Piano, la concessionaria pubblica ha garantito la presenza di esponenti della lista denunciante nel complesso dei programmi di approfondimento informativo, non ultima la presenza dell'On. Pannella, ospite di "Primo Piano" in data 1 ° giugno 2004;
3. alla stregua del criterio sopra indicato, in tali programmi, al contrario di quelli di comunicazione politica, proprio perché correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, a cui prendono parte non solo ospiti politici, ma anche un rilevante numero di esponenti della società civile, non si può pretendere una matematica suddivisione degli spazi disponibili;
4. infine, è prevista, nell'edizione serale di "Porta a Porta" del 3 giugno 2004 la partecipazione dell'On. Emma Bonino;

CONSIDERATO che l'esposto risulta procedibile in quanto la lista ricorrente ha provveduto a inviare l'esposto stesso a tutti i soggetti di cui all'articolo 10 della legge n. 28/2000 e che risulta rispettato il termine perentorio fissato dal medesimo articolo 10 ai fini della denuncia, da parte dei soggetti politici interessati, delle pretese violazioni della legge stessa;

CONSIDERATO che la trasmissione "*Ballarò*", oggetto dell'esposto rientra tra i programmi di approfondimento riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica;

CONSIDERATO l'articolo 5 della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 7

aprile 2004, ove si stabilisce che *"Nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, dovrà essere complessivamente garantita la presenza equilibrata dei soggetti politici che partecipano alle elezioni, assicurando sempre e comunque un equilibrato contraddittorio"*;

PRESA VISIONE della registrazione delle trasmissioni oggetto di denuncia e dei report effettuati con i dati del monitoraggio del Centro d'Ascolto dell'Informazione Radiotelevisiva, trasmessi con nota del Dipartimento Vigilanza e Controllo in data 3 giugno 2004 (prot. n. 1049/DVeC/04);

TENUTO conto che nel periodo considerato nell'esposto sono state trasmesse, con periodicità settimanale, sei trasmissioni del programma di approfondimento giornalistico *"Ballarò"* e che la Lista denunciante è stata presente nella più recente delle stesse, quella del 25 maggio 2004;

VISTA la proposta del Dipartimento Garanzie e Contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

- l'archiviazione degli atti;
- la raccomandazione alla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., emittente televisiva nazionale *Rai Tre*, di assicurare nella programmazione dell'informazione relativa al restante periodo di campagna elettorale la scrupolosa osservanza della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 7 aprile 2004 ai fini della effettiva, equilibrata presenza anche delle liste che, allo stato, risultino in una situazione di palese squilibrio in termini di partecipazioni a programmi informativi;
- la trasmissione della presente delibera alla Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per ogni opportuna valutazione.

Roma, 3 giugno 2004

IL COMMISSARIO RELATORE
Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per il SEG ETARIO GENERALE
Silvana Nouglian